

**DELIBERAZIONE 19 MAGGIO 2026
172/2026/E/COM**

DETERMINAZIONE, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 592/2021/R/COM, DELLE PENALITÀ A CARICO DEGLI ESERCENTI LA VENDITA FINALE DI ELETTRICITÀ E DI GAS CHE NON HANNO TRASMESSO ALL'AUTORITÀ, NEI TERMINI PREVISTI, I PREZZI MEDI PRATICATI NEL SECONDO SEMESTRE 2025

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1387^a riunione del 19 maggio 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica (di seguito: regolamento UE 2016/1952);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 marzo 2018, 168/2018/R/com (di seguito: deliberazione 168/2018/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2021, 592/2021/R/com (di seguito: deliberazione 592/2021/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2022, 102/2022/R/com, di approvazione del Testo Integrato Anagrafica Operatori (di seguito: TIAO);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2025, n. 521/2025/E/com (di seguito: deliberazione 521/2025/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2026, n. 63/2026/E/com (di seguito: deliberazione 63/2026/E/com).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 168/2018/R/com sono stati aggiornati gli obblighi di comunicazione dei prezzi medi a carico degli esercenti l'attività di vendita finale di energia elettrica e di gas naturale, secondo modalità e tempistiche coerenti con il regolamento UE 2016/1952, al fine di soddisfare attraverso un'unica rilevazione

- in entrambi i settori sia le esigenze conoscitive dell’Autorità, sia le disposizioni comunitarie in materia di statistiche sui prezzi, minimizzando così l’onere per gli esercenti nella predisposizione dei dati richiesti;
- eventuali inadempienze agli obblighi di cui al precedente alinea, in settori caratterizzati da un numero molto elevato di imprese, generano pesanti oneri amministrativi, ostacolano l’esercizio delle funzioni dell’Autorità, nuocciono alla trasparenza nei due settori, specialmente in un contesto di elevate e ravvicinate variazioni nei prezzi, alterando altresì la parità di condizioni tra le imprese ivi operanti;
 - con la deliberazione 592/2021/R/com è stata pertanto integrata la deliberazione 168/2018/R/com, prevedendo, a partire dalle rilevazioni dei dati relativi al primo semestre del 2022, l’applicazione di penalità, a fronte della mancata ottemperanza, da parte dei soggetti operanti nella vendita finale dell’energia elettrica e del gas, agli obblighi di comunicazione dei prezzi;
 - in particolare il punto *6.bis* della deliberazione 168/2018/R/com, come integrata dalla deliberazione 592/2021/R/com, prevede, in caso di mancata o parziale o non corretta comunicazione dei dati relativi ai prezzi medi, l’invio agli esercenti, da parte degli Uffici dell’Autorità, di un sollecito ad adempiere integralmente e correttamente ai medesimi obblighi di comunicazione dei dati e/o a fornire le motivazioni del mancato, incompleto o non corretto invio dei citati dati, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento del sollecito;
 - il successivo punto *6.ter* della deliberazione 168/2018/R/com stabilisce che, qualora a seguito del sollecito di cui al punto *6.bis* l’esercente non trasmetta i dati richiesti e/o non fornisca comprovata motivazione delle ragioni del mancato, incompleto o non corretto invio dei medesimi dati, gli esercenti inadempienti vengano intimati a trasmettere in modo completo e corretto i dati relativi ai prezzi medi entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della delibera di intimazione, prevedendo altresì che la mancata ottemperanza comporti l’applicazione, per ciascun esercente, delle penalità determinate sulla base delle modalità di calcolo espressamente indicate ai successivi punti *6.quater*, *6.quinques* e *6.sexies*;
 - il punto *6.sexies* dispone infine che le penalità calcolate ai sensi del punto *6.quater* siano maggiorate in misura pari al 10% nei casi di omessa comunicazione per più di un semestre.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nelle date 8 e 30 gennaio e 11 febbraio 2026 gli Uffici dell’Autorità hanno inviato messaggi agli esercenti obbligati alla comunicazione dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale volti a ricordare l’approssimarsi del termine per la trasmissione dei dati relativi al secondo semestre del 2025, fissato al 16 febbraio 2026;
- a seguito delle verifiche svolte dagli Uffici è emerso che alcuni esercenti hanno omesso di comunicare i dati di prezzo richiesti;
- il 17 febbraio 2026 gli Uffici dell’Autorità hanno inviato al rappresentante legale

degli esercenti la vendita di energia elettrica e/o di gas naturale che non avevano effettuato la comunicazione dei prezzi, nonché alle persone delegate dallo stesso rappresentante legale, secondo i recapiti indicati da ciascun esercente nell'Anagrafica Operatori dell'Autorità (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, punto 15 del TIAO), un sollecito ad adempiere integralmente e correttamente ai suddetti obblighi di comunicazione dei dati di prezzo e/o a fornire le motivazioni del mancato, incompleto o non corretto invio dei citati dati, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento del sollecito medesimo, secondo quanto previsto dal punto 6.bis della deliberazione 168/2018/R/com;

- 30 esercenti la vendita di energia elettrica e/o di gas naturale non hanno fornito riscontro ai solleciti ricevuti o non hanno fornito elementi idonei a giustificare il mancato, incompleto o non corretto invio dei dati;
- con la deliberazione 63/2026/E/com tali soggetti sono stati pertanto intimati a trasmettere in modo completo e corretto i dati relativi ai prezzi medi entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della medesima deliberazione;
- nonostante le intimazioni, 9 imprese non hanno trasmesso i dati nei nuovi termini richiesti, né hanno comunicato le proprie comprovate motivazioni per tale mancata trasmissione;
- di queste, 4 imprese hanno omesso la comunicazione dei prezzi medi praticati anche con riferimento al primo semestre 2025, come risulta dalla deliberazione 521/2025/E/com.

RITENUTO NECESSARIO:

- procedere con la determinazione delle penalità a carico delle imprese inadempienti che non hanno trasmesso i prezzi medi di vendita di energia elettrica e di gas naturale relativi al secondo semestre del 2025, né hanno comunicato le proprie comprovate motivazioni per tale mancata trasmissione, secondo le modalità di cui ai punti 6. *quater*, 6. *quinquies* e 6. *sexies* della deliberazione 592/2021/R/com, così come risultanti nell'*Allegato A* al presente provvedimento;
- prevedere, in coerenza con quanto disposto dalla medesima deliberazione 592/2021/R/com che il pagamento delle penalità di cui all'*Allegato A* debba essere effettuato, da parte delle ivi citate imprese di vendita di energia elettrica e di gas naturale, alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, a valere rispettivamente sul Conto per la Compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio e sul Conto per la Compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento

DELIBERA

1. di determinare le penalità relative alla mancata trasmissione dei prezzi medi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, per il secondo semestre 2025, indicate nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di fissare a 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento il termine per il versamento delle penalità, indicate nell'Allegato A, da parte delle imprese di vendita di energia elettrica e di gas naturale ivi indicate, a valere rispettivamente sul Conto per la Compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio e sul Conto per la Compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e alle imprese di vendita indicate nell'Allegato A;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 maggio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua